

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
NOI CHE CI CRECIAMO ANCORA
CODICE FISCALE 01994900387**

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno lunedì 29 del mese di agosto anno 2022 alle ore 15,00, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione di promozione sociale NOI CHE CI CREDIAMO ANCORA con sede legale nel Comune di Comacchio (FE) frazione Lido degli Estensi Via Dante Alighieri 3/5 per discutere e deliberare sul seguente O.d.g. :

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e secondo quanto richiesto dall'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE in fase di transmigrazione al RUNTS Sezione Associazioni di Promozione Sociale;
- 2) Varie ed Eventuali;

Costatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 15,15 il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il Sig./la Sig.ra Barbara Zappaterra, per la presente assemblea, con il compito di redigere il presente verbale, che dovrà essere depositato presso l'agenzia delle entrate.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n.soci su un totale di.....aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito delle Associazioni di Promozione Sociale continuando anche a conservare la qualifica di Associazione di Promozione Sociale della associazione medesima.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'associazione risulta iscritta all'albo regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al numero 5150 con atto di iscrizione Regionale n. 5537 del 12/04/2017; pertanto il deposito del verbale con le norme statutarie è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Non avendo altri preso la parola e non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori alle ore 16,00.

Letto, approvato e sottoscritto Comacchio (FE) 29/08/2022

Il Presidente

Associazione di Promozione Sociale A.P.S.
NOI CHE CI CREDIAMO ANCORA
Viale Dante, n° 3/5
44029 LIDO degli ESTENSI - Comacchio (FE)
Cod. Fisc. 01 994 900 387
e-mail: noihecicrediamoancora@gmail.com

Il segretario



IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO

Daniela Benvenuti

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI COMACCHIO

Registrato il 30 AGO, 2022 al n° 401 Serie 3

Versati € ESENTE in data

r. emiro. Giunta - Prot. 881/08/2022-0788916-E

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

NOI CHE CI CREDIAMO ANCORA APS

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: **NOI CHE CI CREDIAMO ANCORA APS**, con sede nel Comune di **Comacchio (FE)**, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

L'Associazione si propone di promuovere e favorire attività ricreative finalizzate alla promozione del territorio attraverso sagre e manifestazioni di vario genere (sportive, musicali, sociali didattiche e culturali). E' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e l'associazione promuove e sostiene progetti di sviluppo, di interesse locale e territoriale, attività didattiche, culturali e sportive.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

1. promuovere gestire e coordinare progetti di natura culturale, di ricerca, attività formative ed editoriali;
2. promuovere, organizzare, gestire e coordinare convegni, seminari e/o altre forme di comunicazioni pubbliche;
3. promuovere, organizzare, gestire e coordinare manifestazioni sportive, musicali, teatrali ed occasioni di incontro, nonché opportunità per la comunità, di partecipare alla progettazione e costruzione di un futuro consapevole e condiviso;
4. partecipare ad altre manifestazioni culturali all'interno del territorio di appartenenza ma anche nazionali ed internazionali;
5. organizzare e gestire attività laboratoriali e didattiche anche in collaborazione con scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e università;

- 
6. favorire l'inclusione sociale attraverso l'organizzazione di attività didattiche e culturali rivolte a disabili e soggetti deboli o a rischio anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed altri Enti del terzo settore con possibilità di effettuare beneficenza;
 7. stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
 8. collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
 9. raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o di ricerca fondi;
 10. svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 3 - RISORSE ECONOMICHE L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico nel rispetto dei precisi limiti di cui all'art. 35 co. 3 del D. Lgs. 117/2017.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 dalla comunicazione del rigetto contro il



provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - ✓ per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - ✓ per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell'elettorato passivo. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste entro

30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Consiglio il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - VOLONTARI I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.





Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati che al momento della convocazione risultano in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e/o pubblicato sul sito o sulla pagina Facebook dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- elegge eventualmente il Revisore Legale dei Conti e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;

- 
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
 - delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione; è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, o altra forma di messaggio anche on line, 3 (tre) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - IL PRESIDENTE Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - IL VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - IL SEGRETARIO. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta altresì di provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO (ORGANO EVENTUALE, NEL CASO IN CUI RICORRANO I PRESUPPOSTI DI LEGGE) L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti del D. Lgs. 117/17 all'art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 17 - RINVIO Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Comacchio (FE) lì 29/08/2022

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO


Associazione di Promozione Sociale A.P.S.
"NOI CHE CI CREDIAMO ANCORA"
Viale Dante, n° 3/5
44029 LIDO degli ESTENSI - Comacchio (FE)
Cod. Fisc. 01 994 900 387
e-mail: noichecicrediamoancora@gmail.com

ELENCO SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO ALL'ASSEMBLEA DEL 29/08/2022.

MODULO FIRMA PRESENZA ASSEMBLEA DEL 29/08/2022

CASTAGNETTI	NICOLETTA
MICHETTI	FEDORA
SANCISI	MARTINA
ZAPPATERRA	BARBARA
MALUSARDI	PAOLA
BIAGINI	ANTONELLA
FINESSI	PAOLA
LOMBARDELLI	MARIA LETIZIA
CAVALLARI	PATRIZIA
PANDINI	GIORGIA
SANCISI	RAOUL
CASADIO	MIRELLA
SINIGAGLIA	LUIGINA
GELLI	MIRKO
FELLETTI	BEATRICE
FARINELLA	DANIELE
SARTO	STEFANIA
PATTUELLI	CARLO
GELLI	SERGIO
FABBRI	MARIA CRISTINA
CAVALIERI	LUCA
GATTI	CHIARA

[Handwritten signatures in blue ink]

Nicoletta Castagnetti
 Michetti Fedora
 Martina Sancisi
 Barbara Zappaterra
 Paola Malusardi
 Antonella Biagini
 Paola Finessi
 Lombardelli Maria Letizia
 Cavalleri Patrizia
 —
 Sancio Pandini
 —
 Sinigaglia Luigina
 Gelli Mirko
 Felletti Beatrice
 Farinella Daniele
 Sarto Stefania
 Pattuelli Carlo
 Gelli Sergio
 Fabbri Maria Cristina
 Cavalleri Luca
 Gatti Chiara



DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E
PARI OPPORTUNITÀ.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/07/2022.0663281.U

r_emiro.Giunta - Prot. 31/08/2022.0788916.E

UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

LA DIRIGENTE
AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE
MONICA RACITI

TIPO ANNO NUMERO
REG. / 2022 /
DEL / 2022

Egr. PRESIDENTE

Oggetto: PROCEDIMENTO POST-TRASMIGRAZIONE DI VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.LGS. 117/2017¹ E SS. MM. II. - RICHIESTA INTEGRAZIONI EX ART. 31 CO. 4 DEL D.M. 106/2020².

A seguito della trasmigrazione di dati e documenti degli enti iscritti nei precedenti registri al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'ufficio Runt³ ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

Dall'esame della documentazione trasmigrata relativa alla Vostra Associazione sono emersi motivi ostativi all'iscrizione:

- ✓ **Manca lo Statuto**, adeguato alle disposizioni vigenti in materia di Terzo Settore approvate con il D.Lgs. 117/2017;

Si invita la S.V. a prendere contatto con il Centro Servizi Volontariato presente sul territorio al fine di adeguare lo Statuto al Nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e ss.mm.).

E' necessario inviare all'indirizzo PEC associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it

- ✓ copia dello **Statuto aggiornato**, debitamente firmato nella sua stesura completa e **comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate** corredato dalla copia del Verbale di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La documentazione dovrà pervenire, ex art. 31 D.M. 106/2020, **entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione salvo eventuali proroghe o sospensioni dei termini da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

Indice Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5 ANNO NOV. SUB.
Classif. Fasc.

L'omesso riscontro può essere causa di mancata iscrizione dell'ente al RUNTS.

Il termine finale per la conclusione del procedimento di 180 giorni è interrotto dalla presente comunicazione e ricomincerà a decorrere dallo scadere del termine di 60 giorni assegnati o, se antecedente, dalla ricezione della documentazione.

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Cinzia Ioppi.

Per ogni informazione utile al procedimento è possibile contattare l'istruttore Anna Mendola - tel. 0544 280557 - anna.mendola@regione.emilia-romagna.it

Distinti saluti

Monica Raciti

A/M

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

¹ D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 Codice del terzo settore a norma dell'art 1 comma 2 lettera b della legge 6 giugno 2016 n. 106.

² D.M. 15 settembre 2020 n. 106 a norma dell'art 53 co. 1 D.Lgs 117/2017 con cui sono definiti le procedure per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, regole per la predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del RUNTS in modo tale da assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi ivi contenuti.

³ Runts: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.